

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

51° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 AGOSTO 1990

(Antimeridiana)

**Presidenza del Presidente GIACOMETTI
indi del Vice Presidente DIPAOLA**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare» (2391)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE:

- DIPAOLA (PRI)	Pag. 7, 8
- GIACOMETTI (DC)	2, 4
DE CAROLIS, sottosegretario di Stato per la difesa	7
GIACCHÈ (PCI)	5
IANNI (DC), relatore alla Commissione	2, 7
POLI (DC)	4
SIGNORI (PSI)	5

I lavori hanno inizio alle ore 10,25.

Presidenza del Presidente GIACOMETTI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare» (2391), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatore Ianni, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

IANNI, relatore alla Commissione. Come è noto, dopo la positiva conclusione degli accordi contrattuali del personale del pubblico impiego, occorre provvedere in via legislativa (ed in attesa di una auspicabile delegificazione della materia) al rinnovo triennale del trattamento economico del personale delle Forze armate, esclusi i dirigenti.

Nella fase preliminare delle intese, la partecipazione attiva del Consiglio centrale di rappresentanza ha sostanzialmente contribuito all'acquisizione del consenso del personale militare destinatario del provvedimento.

Si è trattato di una novità positiva che ha riconosciuto al personale uno specifico diritto di presenza, nel rispetto dei limiti propri della realtà istituzionale delle Forze armate, che, come è noto, non hanno veri e propri organismi rappresentativi di tipo sindacale.

Spetta ora al Parlamento rendersi interprete delle esigenze del personale delle Forze armate, soddisfacendo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, almeno le aspettative più pressanti.

Il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, si propone di ridurre il divario retributivo tra il personale delle Forze armate e dei Corpi militari di Polizia e di contenerlo entro limiti accettabili, che comunque tengano conto delle diversità dei compiti svolti da queste due atipiche categorie di dipendenti dello Stato.

L'articolo 1, al comma 1, determina i nuovi valori stipendiali annui lordi per i militari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello.

Il comma 2 fissa la decorrenza dei predetti aumenti dal 1° luglio 1990 e i successivi commi da 3 a 5 determinano ulteriori aumenti parziali degli stipendi annui lordi fissandone la decorrenza, rispettivamente, al 1° luglio 1988, 1° ottobre 1989 e 1° luglio 1990 data nella quale

è prevista la corresponsione dell'intero aumento stipendiale (raggiungendosi così l'importo annuo lordo di cui al comma 1).

L'articolo 2 fissa gli aumenti annui lordi della retribuzione individuale di anzianità per il personale in servizio nel biennio 1987-1988. Detti aumenti decorrono dal 1° gennaio 1989 e vengono corrisposti in misura proporzionale al servizio prestato.

L'articolo 3 determina gli effetti dei nuovi importi stipendiali, che interesseranno la tredicesima mensilità, il trattamento di quiescenza, l'indennità di buonuscita e di licenziamento, l'assegno alimentare, l'equo indennizzo, le ritenute previdenziali ed assistenziali, nonché l'indennità integrativa speciale.

L'articolo 4 ridetermina le misure annue lorde dell'assegno retributivo funzionale pensionabile introdotto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 379 del 1987 in favore dei sottufficiali, rispettivamente, con più di 19 e 29 anni di servizio. Viene confermata la non cumulabilità degli assegni in questione sia tra di loro che nei confronti dei benefici previsti dal successivo articolo 5 in materia di omogeneizzazione stipendiale del personale militare con le forze militari di Polizia.

L'articolo 5, comma 1, determina gli importi annui lordi dell'assegno di parziale omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di Polizia - introdotto dal citato decreto-legge n. 379 del 1987 - per gli ufficiali dal grado di capitano a quello di colonnello.

Il comma 2 ridetermina gli importi del predetto assegno per gli ufficiali dal grado di tenente a quello di tenente colonnello provenienti da carriere e ruoli diversi.

Il comma 3 prevede, con decorrenza 1° settembre 1990, a titolo di ulteriore omogeneizzazione stipendiale con le forze di Polizia, i seguenti benefici economici: *a*) attribuzione dello stipendio di colonnello ai tenenti colonnelli con 15 anni di servizio senza demerito dalla nomina a tenente; *b*) attribuzione dello stipendio di generale di brigata ai colonnelli e gradi corrispondenti con 25 anni di servizio senza demerito dalla nomina a tenente.

Per i generali di brigata e gradi corrispondenti cessati dal servizio dopo il 1° gennaio 1985 il trattamento di quiescenza e di ausiliaria può essere determinato, ove più favorevole, sulla base dello stipendio maggiorato di sei scatti e degli altri assegni pensionabili spettanti in relazione al grado immediatamente inferiore a quello rivestito al momento della cessazione dal servizio.

L'ultimo comma dell'articolo 5 esclude la cumulabilità dei benefici di omogeneizzazione di cui ai primi 2 commi dell'articolo con quelli, di ulteriore omogeneizzazione, previsti al comma 3.

L'articolo 6 rivaluta le indennità operative di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78 (già rivalutate dall'articolo 2 della legge n. 342 del 1986).

L'articolo 7 stabilisce la corresponsione di un'indennità di rischio da radiazioni, nella misura unica di lire 200.000 mensili lorde, al personale militare medico e tecnico, esposto quotidianamente a radiazioni ionizzanti o adibito permanentemente ad apparecchiature radiologiche.

L'articolo 8 prevede un aumento di lire 48.400 lorde dell'indennità integrativa speciale mensile corrisposta, in aggiunta alla tredicesima

mensilità, al personale destinatario delle norme del provvedimento (da tale previsione sono esclusi gli ufficiali che godono delle ulteriori omogeneizzazioni stipendiali di cui al comma 3 dell'articolo 5).

L'articolo 9 introduce, dal 1° luglio 1990, per tutti gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, una indennità mensile non pensionabile, nella misura di lire 75.000 mensili per ufficiali e sottufficiali e 30.000 per i sergenti (viene contestualmente soppressa l'indennità militare forfettaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 379 del 1987).

L'articolo 10 disciplina l'orario delle attività giornaliere. Con decorrenza dal 1° luglio 1990 esso, per il personale militare delle tre Forze armate (esclusa l'Arma dei carabinieri) sino al grado di tenente colonnello, nonchè per colonnelli, generali e gradi corrispondenti, è fissato, in condizioni normali, in 36 ore settimanali. Tutto il personale è tenuto a prestare ulteriori due ore settimanali obbligatorie, retribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 1987. Entro il 1° settembre 1990, con decreto del Ministro della difesa, saranno disciplinate le articolazioni dell'orario normale delle attività giornaliere, in relazione alle esigenze di servizio.

Il comma 4 prevede che nel triennio 1991-1993 non potranno essere incrementati gli attuali volumi organici del personale militare a carico della Difesa.

Il comma 5 dispone che entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente della Repubblica, saranno emanate le norme relative alle licenze del personale militare.

L'articolo 11, introdotto dalla Camera dei deputati, attribuisce, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti, calcolati sull'ultimo stipendio, ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge n. 536 del 1971, nonchè ai marescialli maggiori, marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per limiti di età o per inabilità permanente o per decesso.

Detto beneficio, attribuito ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati, a condizione che abbiano compiuto 30 anni di servizio effettivo. Di esso non si tiene comunque conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria.

Infine, l'articolo 12 detta disposizioni di natura transitoria e l'articolo 13 reca la norma di copertura finanziaria (l'onere complessivo è valutato in lire 744 miliardi per il 1990 e lire 874 miliardi per il 1991).

Il provvedimento, per i motivi che ho esposto, appare meritevole di positiva considerazione e ne chiedo, pertanto, anche alla luce della larga attesa che suscita tra gli interessati, una sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

POLI. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la relazione, come sempre puntuale, del senatore Ianni ha evidenziato i punti essenziali del provvedimento. Da parte mia vorrei brevissimamente ricordare la *ratio* del provvedimento stesso ed inquadralo nel contesto più generale del pubblico impiego.

Ricordo che recentemente è stato approvato un provvedimento che assicura la copertura finanziaria degli oneri conseguenti all'accordo contrattuale del comparto della polizia. Contestualmente, detto accordo, in base al dettato dell'articolo 43 della legge n. 121 del 1981, dovrà essere esteso all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza.

Quindi occorre ora provvedere al rinnovo triennale del trattamento economico del personale delle Forze armate. Infatti, la legge quadro sul pubblico impiego prevede che i militari devono continuare a fruire delle rispettive normative di settore. I militari hanno specifiche esigenze e limitazioni, nonché vincoli e rischi peculiari: da qui il concetto di «atipicità» dei militari.

Le esigenze specifiche sono sostanzialmente quelle di carattere economico, quelle relative ai trasferimenti, al decorso delle uniformi e a tutto quanto ne consegue. Tali esigenze, proprio a causa del peculiare *status* dei militari, indubbiamente generano maggiori spese.

Vorrei ora soffermarmi sulle limitazioni. La legge sull'avanzamento blocca il personale militare nei gradi medi o medio-bassi proprio nel momento in cui l'età scolare dei figli e le esigenze della famiglia creano maggiori problemi. È sufficiente considerare che su 100 ufficiali che si iscrivono all'accademia soltanto uno diventa generale di corpo d'armata.

I vincoli peculiari derivano ovviamente dal regolamento di disciplina e da tutto ciò che esso comporta.

Vi sono infine maggiori rischi, come ha precisato anche il relatore Ianni: ad esempio, quelli derivanti dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.

Il complesso di questi quattro aspetti genera l'atipicità dei militari. Il disegno di legge al nostro esame, che in realtà è il frutto di una elaboratissima contrattazione alla quale ha partecipato anche il COCER, dà effettivamente una risposta valida e significativa al comparto militare. In particolare esso omogeneizza il comparto militare con quello della polizia: gli stipendi base e gli emolumenti sono pressoché uguali, mentre a maggiori rischi corrispondono maggiori indennità.

Inoltre il provvedimento svincola, per il personale militare, la carriera gerarchica da quella amministrativa. Essendo stato per molti anni presidente della commissione di avanzamento, ho avvertito fortemente l'angoscia di dover bloccare altissime percentuali di ufficiali esclusivamente perché costoro non trovavano posto nel grado superiore, penalizzandoli ampiamente anche sul piano economico. Il provvedimento al nostro esame pone rimedio anche a questa situazione.

In conclusione, invito gli onorevoli colleghi a tener conto dell'urgenza di questo provvedimento, sottolineando che se esso ha generato notevoli divergenze in fase elaborativa, necessita ora di una rapida e solidale approvazione in fase esecutiva.

SIGNORI. Sulla sostanza del problema non credo vi sia molto da aggiungere rispetto a quanto già detto. Tra l'altro si sta esaminando la questione da molto tempo e perciò è difficile aggiungere considerazioni originali. Comunque, siamo giunti ad una conclusione unanime per quanto concerne l'opportunità del provvedimento.

Spero perciò che sul disegno di legge le Commissioni competenti esprimano al più presto in termini favorevoli il prescritto parere. È

infatti auspicabile che esso possa essere approvato nella giornata di oggi, anche perchè in caso contrario l'esame del provvedimento dovrebbe essere rinviato a settembre, con ovvie conseguenze negative per gli interessati.

Presidenza del Vice Presidente DIPAOLA

(Segue SIGNORI). Dobbiamo quindi sollecitare l'emissione dei suddetti pareri affinché, nel corso della seduta pomeridiana della nostra Commissione, si possa approvare definitivamente il provvedimento.

GIACCHÈ. Anch'io - come i colleghi che mi hanno preceduto - credo che oggi il miglior contributo da offrire sia quello di favorire la rapida approvazione del provvedimento, rispettando i tempi di lavoro stabiliti per la nostra Commissione. Credo altresì che possiamo predisporci ad agire in tal senso con animo tranquillo: si tratta infatti di un provvedimento equilibrato, positivo e nuovo.

Alcune disposizioni del disegno di legge contengono infatti nuovi spunti rispetto alla *routine* dei rinnovi contrattuali, soprattutto per quanto riguarda la metodologia di elaborazione. Giustamente è stato dato atto dei progressi compiuti a proposito dell'omogeneizzazione con le forze di polizia. Altrettanto giustamente sono stati posti in rilievo gli articoli che fanno riferimento al miglioramento del trattamento, alla rivalutazione delle indennità ed all'incremento dell'indennità integrativa speciale.

Desidero però sottolineare anche un aspetto innovativo, di carattere «extraeconomico». Va rilevato il grande significato che acquista il fatto che per la prima volta in un contratto relativo alle Forze armate si faccia riferimento all'orario delle attività giornaliere per tutti i gradi. Si fissa quindi il principio del lavoro straordinario, che non altera la natura dell'organizzazione militare, ma anzi a mio parere può essere lo strumento per una più rigorosa gestione del personale e, quindi, per valutarne l'efficienza. Da questo punto di vista ritengo che il contratto rappresenti un notevole passo avanti e desidero anche sottolineare la metodologia seguita per la definizione del contratto stesso.

Vorrei ricordare ai colleghi che i contratti precedenti sono sempre stati fonte di lacerazioni e contrasti assai traumatici, con manifestazioni anche pubbliche, come gli scioperi delle mense e le «passeggiate» dei militari; inoltre, i decreti che venivano via via reiterati producevano l'effetto di «trascinare» altre categorie, portatrici di interessi corporativi.

Credo che debba essere valutato come del tutto nuovo (e, ritengo, di maggiore dignità) il fatto che quest'anno si abbia un contratto «pulito», cui si è pervenuti anche a seguito di un'iniziativa del Senato della Repubblica. Il senatore Poli ricordava poc'anzi che se c'è una parte delle Forze armate (i Corpi armati dello Stato) «trascinata» dal contratto della Polizia di Stato, c'è anche un'altra parte di esse che obbedisce, invece, ad una logica di contrattazione per taluni versi autonoma.

Il relatore ha ricordato i limiti posti dalla vigente normativa per quanto concerne il potere negoziale della rappresentanza militare.

Tuttavia, una grande innovazione venne introdotta con un ordine del giorno unitario approvato dalla Commissione il 20 dicembre 1988, che faceva riferimento alla possibilità di una forma di partecipazione del COCER al negoziato, agendo sul meccanismo del «trascinamento» del contratto delle forze di polizia nei confronti dei corpi armati dello Stato, nonché all'opportunità che tutto il personale delle Forze armate avesse una rappresentanza attraverso cui partecipare alla formazione del contratto. Credo si possa dire che il successo del contratto è anche il successo di questo nuovo metodo. Mi rendo conto che talune attese possono essere rimaste insolute; non è questo, però, il problema. D'altro canto, ogni contrattazione riserva sorprese di questo tipo. L'essenziale è che sia stata introdotta una metodologia e che si sia affermata una riapertura negoziale che rappresenta una condizione per l'efficacia e la positività della soluzione da dare al problema.

Dobbiamo dunque valutare questo contratto come un risultato importante, che è anche merito della Commissione, che a suo tempo diede il via ad una nuova impostazione del problema che sta ora producendo effetti positivi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda ai parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

IANNI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, credo che non vi sia bisogno di replicare, poichè siamo unanimemente concordi sulla necessità di approvare un provvedimento a lungo atteso dalle Forze armate.

Come hanno sottolineato i colleghi intervenuti nella discussione generale, il disegno di legge è abbastanza equo, per cui non creerà (ciò che ci interessa molto, data la tipicità della controparte) turbative all'interno delle Forze armate, alle cui istanze viene incontro. Vorrei sottolineare che oltre che venire incontro alle esigenze economiche del personale militare è di estrema importanza aver svincolato la progressione economica dalla progressione di carriera. Ciò, infatti, contribuisce a sdrammatizzare alcuni problemi tipici della vita del personale militare.

Pertanto, la mia replica è tesa a sottolineare l'unanimità dei consensi al provvedimento, che auspico possa essere approvato nella giornata odierna proprio perchè a lungo atteso dalle categorie interessate.

DE CAROLIS, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, onorevoli colleghi; quando, all'inizio del mese di settembre del 1989, presero avvio le trattative per il rinnovo del contratto delle Forze armate, la rappresentanza militare avanzò due richieste che in quel momento sembravano inaccoglibili: quella della contestualità del contratto rispetto a tutte le altre categorie del pubblico impiego e quella relativa ai problemi connessi all'orario di lavoro del personale militare, categoria per la quale era diffuso il convincimento che l'orario di lavoro non potesse in alcun modo essere regolamentato.

Nel contratto è contenuta un'importante novità, che i senatori hanno sottolineato e che il Governo intende ribadire. Per la prima volta il contratto è scaturito da una «triangolarità di contrattazioni», essendo

stato concluso attraverso contatti molto proficui tra il Governo, la rappresentanza militare e le rappresentanze degli Stati maggiori. Hanno ragione i senatori quando ricordano che se si è pervenuti a questo risultato molto si deve anche all'ordine del giorno approvato dalla Commissione difesa del Senato il 20 dicembre 1988, in sede di valutazione di quelli che dovevano essere i compiti della rappresentanza militare. Non a caso, proprio grazie alla disponibilità sempre data dal Governo affinché talune istanze venissero recepite, si raggiunse un accordo sugli aspetti più difficili del confronto. Mi riferisco alla contestualità, per la prima volta, del contratto delle Forze armate rispetto a quello di altre categorie altrettanto importanti del pubblico impiego. Mi riferisco, altresì, alla regolamentazione dell'orario di lavoro del personale militare. Vi è poi una serie di rivalutazioni di carattere economico che merita attenta considerazione. Certamente, il contratto lascia ancora alcuni problemi irrisolti. Esistono tuttora fasce di sperequazione, soprattutto con riferimento ai sottufficiali. Vi è, inoltre, tutta una serie di meccanismi che la Commissione difesa della Camera dei deputati aveva cercato a suo tempo di recepire attraverso taluni emendamenti approvati dalla Commissione stessa con il parere favorevole del Governo e sui quali successivamente la Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento ha espresso parere contrario, emendamenti che, di fronte ad un «braccio di ferro» che non avrebbe consentito di approvare il disegno di legge nei termini prefissati, si ritenne di accantonare. La Commissione difesa della Camera dei deputati approvò, comunque, con il parere favorevole del Governo, un ordine del giorno che impegnava il Governo a riesaminare, anche attraverso provvedimenti legislativi, una serie di norme contenute in quegli emendamenti che per i motivi suddetti non fu possibile approvare.

Il Governo desidera ringraziare i colleghi per il contributo dato per arrivare alla soluzione auspicata. Mi sia consentito rivolgere, inoltre, un vivo ringraziamento al ministro Martinazzoli, che si è impegnato in prima persona perchè per la prima volta il contratto di lavoro delle Forze armate fosse approvato anche con la diretta partecipazione della rappresentanza militare, che opera ormai da dieci anni.

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuti i prescritti pareri della 1^a e della 5^a Commissione permanente, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 2391 alla seduta pomeridiana di oggi.

I lavori terminano alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA